

COMUNE DI BERZO INFERIORE
PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO STRADE RICADENTI NEL COMUNE DI BERZO INFERIORE
(IN PARTICOLARE LE STRADE RURALI/CONSORZIALI)

Art.1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il corretto utilizzo delle strade comunali di tipo agricolo/consorziali ricadenti nel territorio comunale di Berzo Inferiore allo scopo della salvaguardia delle stesse e per la sicurezza della loro percorribilità sia per i mezzi agricoli che per gli eventuali fruitori occasionali, turisti o altre persone.

Art.2

Ambito di applicazione del Regolamento

Le presenti norme si applicano a tutto il territorio comunale ed in particolare nelle zone agricole del territorio comunale e a quanto definito tale dal Piano Regolatore generale del Comune di Berzo Inferiore con relative Norme Tecniche di Attuazione.

MANUTENZIONE STRADE

Art.3

Manutenzione delle strade comunali agricole

Per evitare il degrado delle infrastrutture è fatto obbligo:

1. La pulizia del manto stradale da eventuale insozzamento causata da perdita di letame o di liquame per la pratica dello spandimento delle deiezioni animali, nonché per lo spandimento di pantano proveniente dalle colture.
2. La distanza minima dal bordo delle strade (bordo asfalto) per il termine dell'aratura deve essere di 1,0 (uno) ml.
3. La distanza minima dal bordo delle strade dei depositi di letame deve essere almeno 5,0 (cinque) ml.
4. L'acqua irrigua deve essere custodita, eventuali danni arrecati alle strade saranno addebitati ai proprietari dei fondi.
5. Qualora i muri di sostegno si deteriorassero causando così la non percorribilità, il Comune interverrà con la propria impresa o mediante gli operai comunali, addebitando le spese a tutti i proprietari dei terreni usufruenti, in rapporto ai mq di proprietà
6. Si richiede la collaborazione di tutti gli utenti per la manutenzione e la pulizia degli sgrondi di acqua, delle canalette, delle griglie e delle caditoie dei pozzetti.

Art. 4

Uso strade

Uso delle strade comunali agricole – Chiusura per neve e ghiaccio

Le strade comunali di tipo agricolo del Comune di Berzo Inferiore, individuate nell'elenco allegato al presente regolamento, non sono idonee per il passaggio di mezzi pesanti (mezzi per trasporto materiali), quindi si fa obbligo di rispettare il divieto di transito con gli stessi sulle infrastrutture sopra menzionate. Nel caso si effettuino lavori sui fondi agricoli interessati dal divieto di transito che necessitano di utilizzare qualsiasi mezzo pesante (articolati, camion, escavatori etc.) è fatto obbligo:

1. al proprietario del mezzo pesante e/o titolare di permesso di costruzione di presentare una richiesta di autorizzazione al transito e di effettuare un deposito cauzionale, una fidejussione o una polizza assicurativa a favore del Comune di € 5.000,00 quale cauzione per eventuali danni arrecati all'infrastruttura.
2. prima dell'inizio dei lavori si terrà un sopralluogo congiunto fra il richiedente e il responsabile dell'Ufficio Tecnico e il Vigile Municipale per verificare lo stato delle infrastrutture interessate con adeguata documentazione fotografica e successivamente l'Ufficio Tecnico provvederà a rilasciare adeguate autorizzazioni al transito. Tale sopralluogo si ripeterà alla fine dei lavori e se gli stessi non avranno arrecato danno alla strada sarà restituita la cauzione o svincolata la fidejussione o polizza assicurativa.
3. se si riscontreranno dei danni alla infrastruttura comunale verrà trattenuta la quota relativa al ripristino. Per danni i cui costi superino la cauzione o la fidejussione il Comune imputerà al richiedente le ulteriori spese.

In caso di presenza di neve e ghiaccio, le strade sono da intendersi chiuse a qualsiasi transito motorizzato, senza necessità di alcuna ordinanza sindacale, per cui il gestore è sollevato da qualsiasi responsabilità derivante da un utilizzo non autorizzato.

DETERMINAZIONE DELLE DISTANZE DA MANTENERE DALLE STRADE COMUNALI PER GLI IMPIANTI FRUTTICOLI E PER LE STRUTTURE DI SOSTEGNO

Art.5

Distanza dalle strade comunali

1. Lungo le strade comunali agricole, la distanza da mantenere dal ciglio della strada, per gli impianti con porta innesto debole, non potrà essere inferiore a metri 1,5 (uno e mezzo).
2. Lungo le strade comunali agricole, la distanza da mantenere dal ciglio della strada per gli impianti con porta innesto forte, non potrà essere inferiore a metri 3 (tre) e i rami non potranno ostacolare il transito.
3. Su tutte le altre strade comunali, ad esclusione delle forestali, le distanze si devono intendere raddoppiate.

ART.6

Modalità di calcolo delle distanze

1. Computo delle distanze per la messa a dimora di piante e per la messa in opera di fili di pali e tiranti di sostegno lungo le strade asfaltate viene calcolato dal confine all'asfalto.
2. Il computo delle distanze per la messa a dimora di piante e per la messa in opera di pali e tiranti di sostegno lungo le strade comunali prive di asfalto viene calcolato a confine della carreggiata esistente o in uso ma potrà essere computata tenendo conto delle misure risultanti dalle mappe catastali.

ART. 7

Modalità di pagamento per la ricostruzione dei muri di sostegno

1. In conformità all'art. 3 del Decreto 1° settembre 1918, n. 1446, il Comune parteciperà alla spesa con i comproprietari pari ad 1/5 (20%) della medesima. Il rimanente sarà suddiviso in rapporto ai metri quadrati delle rispettive proprietà, riguardanti i terreni oltre la riparazione della strada stessa.

Art.8

Provvedimenti sanzionatori

1. Per quanto riguarda le violazioni al divieto di transito dei mezzi pesanti sulle strade comunali di interesse agricolo art.4 si applica quanto previsto dal Codice della Strada.
2. Chiunque viola le disposizioni presenti e previste negli altri articoli del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 2.500,00 e sarà fatto obbligo ai trasgressori di rimettere in pristino la situazione iniziale e di riportare gli impianti frutticoli e le strutture di sostegno alle distanze sancite dai citati articoli 5 e 6.
3. L'applicazione delle sanzioni è disciplinata dalla legge 24 novembre 1981 n.689 e s.m., (art. 10-12-16-17 e seguenti)
4. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, può aggiornare ogni due anni gli importi delle sanzioni previste dal presente regolamento, in misura pari all'intera variazione accertata dall'ISTAT, dall'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati registrata nei due anni precedenti. Qualora la variazione sia inferiore al 10% l'aggiornamento può essere rimandato all'anno successivo. In sede di aggiornamento la Giunta Comunale può operare i necessari arrotondamenti, onde facilitare le operazioni di pagamento.
5. Il primo aggiornamento delle sanzioni non potrà avere decorrenza anteriore al 1 gennaio 2014.

Art. 9

Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la esecutività della deliberazione di approvazione

Allegato:

- Elenco delle strade comunali di interesse agricolo consorziale

ELENCO DELLE STRADE COMUNALI DI INTERESSE AGRICOLO CONSORZIALE

- Strada Videtti/Foppa
- Strada Videtti/S. Michele
- Strada Videtti/San Lorenzo
- Strada Maragnoni
- Strada Campi Nuovi
- Strada Castelli
- Strada Dosso/ La guardia
- Strada Trignano-Bardisoni
- Strada Spinera
- Strade Marucche
- Strada Guali/Saiotte/Colombera
- Strada Ongoli
- Strada Salume/Plagna/Regagnal
- Strada Via Archimede/Bacino/San Lorenzo
- Strada località Dossi
- Strada Cavazuole